



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG**

Emanato con D.R. n. 310 del 13 giugno 2014



Regolamento del Comitato Unico di Garanzia - CUG

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Composizione e durata	2
Art. 3 – Compiti e funzioni.....	2
Art. 4 – Funzionamento e risorse.....	3
Art. 5 – Disposizioni finali.....	3

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi di Trento, di seguito CUG o Comitato, istituito ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010 e dell'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità e il benessere lavorativo e organizzativo di tutto il personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato, in continuità con le attività svolte dai preesistenti Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e Comitato per le pari opportunità.

Art. 2 – Composizione e durata

1. Il CUG è composto da:
 - a) il/la Rettore/trice o da un/a suo/a delegato/a, che lo presiede;
 - b) il/la Direttore/trice Generale o da un/a suo/a delegato/a;
 - c) 4 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001;
 - d) 4 componenti designati dal Rettore/trice, sentito il/la Direttore/trice Generale.
2. Nel designare le componenti di cui alle lett. c) e d) del comma precedente, le organizzazioni sindacali e il/la Rettore/trice sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/le docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo.
3. Almeno 30 giorni prima di designare le componenti di cui alla lettera d), il/la Rettore/trice acquisisce in via preventiva i *curricula* degli/le aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.
4. Il Comitato è nominato con decreto rettorale e i/le suoi/e componenti non di diritto rimangono in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta.
5. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un/a componente, colui/lei che è chiamato a sostituirlo/la rimane in carica solo fino al termine del mandato del Comitato.

Art. 3 – Compiti e funzioni

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legge dall'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo. Si avvale dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere lavorativo e opera in collaborazione con il/la Consigliere/a di Fiducia dell'Ateneo e con il servizio di Ateneo di sostegno psicologico per il disagio lavorativo. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, della collaborazione dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità territorialmente competente per lo scambio di informazioni e buone prassi, la realizzazione di accordi di cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici.
2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG svolge, in particolare, i compiti di seguito indicati:
 - a) monitorare la situazione relativa alle pari opportunità e al benessere organizzativo attraverso la ricognizione dei dati strutturali o la realizzazione di specifiche indagini;
 - b) proporre piani di azioni positive per favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni di qualsiasi natura;



Regolamento del Comitato Unico di Garanzia - CUG

- c) proporre azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo e prevenire e rimuovere il disagio psicologico, la violenza morale e psichica e il mobbing;
 - d) proporre soluzioni e fornire pareri sull'adozione di forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione vita-lavoro, iniziative di gestione delle diversità e su questioni contrattuali e organizzative con implicazioni di genere o relative ad altre differenze;
 - e) proporre soluzioni e fornire pareri su piani di formazione del personale;
 - f) svolgere attività di verifica sui risultati delle azioni positive, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, sulle politiche di promozione del benessere sul lavoro;
 - g) promuovere iniziative di sensibilizzazione e diffusione di conoscenze e buone prassi in materia di pari opportunità, politiche di genere e benessere organizzativo.
3. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo.
 4. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta, riferita all'anno precedente, che è trasmessa agli Organi di Ateneo e ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sul portale di Ateneo.

Art. 4 – Funzionamento e risorse

1. Il funzionamento del CUG è disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo VI, del Regolamento generale di Ateneo.
2. Al CUG sono assegnate annualmente le risorse necessarie al suo funzionamento.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua emanazione.
2. Con la prima costituzione del CUG, decadono il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing costituiti ai sensi della previgente normativa.